



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

REGOLAMENTO RECANTE

“DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL’OIV”

Art. 1

(Organo)

L’Organismo interno di valutazione (OIV) istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 2011 n. 1 è composto da tre membri nominati dall’organo di indirizzo politico amministrativo di cui uno con funzioni di presidente tra soggetti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturati nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, della misurazione e valutazione e delle prestazioni dei risultati.

L’OIV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità, proponendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti apicali e l’attribuzione dei premi. Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti.

Art. 2

(Composizione e durata)

I componenti dell’OIV durano in carica 3 anni e possono essere nominati una sola volta. Agli stessi è corrisposta una indennità determinata dal Direttore dell’Istituto, tenuto conto della complessità dell’attività da svolgere.

Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati componenti:

- a) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che ha costituito l’OIV;
- b) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;
- c) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- d) coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, possono, motivando, deciderne lo scioglimento anticipato.

Art. 3

(Sistema di misurazione e valutazione dei risultati)

L’Istituto valuta annualmente la prestazione e i risultati organizzativi e individuali. La funzione di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati è svolta:



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

- a) dagli organismi indipendenti di valutazione della prestazione e dei risultati, cui compete la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali;
- b) dai dirigenti di ciascuna struttura organizzativa.

Il sistema di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati di cui al comma 1, in continuità con le attività già svolte, individua:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati, in conformità alle disposizioni della presente legge;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
- d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Il sistema di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati di cui al comma 1 è:

- a) premiale, attraverso il riconoscimento delle professionalità e delle eccellenze e la distinzione tra le prestazioni e i risultati dei singoli;
- b) flessibile, evitando l'irrigidimento delle valutazioni delle prestazioni e dei risultati, dovuto all'utilizzo di strumenti che agiscono in maniera preordinata senza rilevare in maniera realistica la qualità e il merito;
- c) motivante, per migliorare le prestazioni e i risultati e suscitare comportamenti positivi;
- d) aggregante, attraverso lo sviluppo della coesione all'interno delle strutture amministrative, che eviti le contrapposizioni e favorisca una concorrenza emulativa, anche attraverso la diffusione di buone prassi;
- e) realistico, in quanto rapportato all'assetto reale dell'organizzazione regionale, tenendo conto degli elementi che influenzano le prestazioni e i risultati, quali l'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e le modalità organizzative prescelte dall'amministrazione;
- f) trasparente, in modo che sia garantita la massima diffusione delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle prestazioni e dei risultati;
- g) attuabile facilmente, evitando modalità e strumenti complessi che richiedano l'ausilio di esperti;
- h) definito, attraverso l'utilizzo di una metodologia che misuri le prestazioni e i risultati limitando il grado di discrezionalità del valutatore.

Art. 4 **(Rinvio)**

Si applicano per quanto compatibili le norme in materia vigenti.